

In riferimento all' **O.M. n. 92 del 05/11/07** al **D.M. n. 80 del 03/10/07** e al **D.M. n. 42 del 22/05/07** il Collegio Docenti, riunito il giorno 15 novembre 2007, delibera la

## **Programmazione degli interventi e delle attività di sostegno e di recupero a.s. 2007/2008**

Premessa

Gli IDEI hanno l'obiettivo di aiutare gli alunni a colmare le situazioni di carenza manifestate nel corso dell' a.s. o sono finalizzati al recupero dei debiti formativi. Pertanto il Collegio docenti si impegna ad individuare le forme più idonee per raggiungere tali obiettivi.

L'efficacia e l'efficienza delle iniziative possono essere garantite solo grazie ad un'accurata e tempestiva pianificazione di interventi da svolgersi da parte dei docenti e dei Consigli di classe, evitando rinvii dannosi al lavoro della classe nel suo complesso e una fattiva collaborazione delle famiglie degli alunni interessati.

Modalità:

### **1. Attività di sostegno per gli studenti che allo scrutinio del 1° quadrimestre abbiano presentato insufficienze in una o più discipline**

- 1.1. Subito dopo gli scrutini del primo quadrimestre, vengono organizzati interventi didattico-educativi disciplinari o per aree disciplinari di sostegno (corso di recupero) per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline. I docenti, su delibera del Consiglio di classe, assegneranno il recupero delle carenze rilevate, indicando contenuti e metodi dell'attività volta al recupero degli specifici bisogni formativi di ciascun alunno. Tali corsi possono essere organizzati anche con una articolazione diversa da quella per classe (per gruppi di studenti di classi parallele, di norma composti da 5 a 15 studenti), che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli alunni. I tempi, la durata, il calendario i modelli didattico metodologici di tali corsi sono definiti dai Consigli di classe. Al termine di ciascun intervento lo stesso docente della classe svolge verifiche documentabili volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate.
- 1.2. I Consigli di classe terranno conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi stabiliti dai docenti.
- 1.3. Le famiglie degli alunni che presentano insufficienze in una o più discipline verranno informate degli interventi di sostegno programmati con apposita lettera indicante il calendario delle attività, le date delle verifiche a conclusione dell'intervento, l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche concordate fra i docenti della stessa materia (in questa prima fase non necessariamente comuni) che in relazione alla natura delle discipline oggetto degli interventi possono prevedere prove scritte e/o orali.
- 1.4. Gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline sono tenuti alla frequenza degli interventi programmati. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell'iniziativa di recupero organizzata dal Liceo, debbono comunicarlo con lettera indirizzata al Dirigente Scolastico e al coordinatore di classe, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche programmate a conclusione dell'intervento.

- 1.5. L'esito delle verifiche sarà comunicato alle famiglie dal docente della classe tramite libretto dello studente.
- 1.6. Le modalità di recupero "sportello" e "rallentamento in itinere dell'attività didattica" continueranno ad essere operative ma non sostituiscono l'obbligo dei consigli di classe, su proposta dei docenti di istituire corsi di recupero per gli alunni che allo scrutinio del 1° quadrimestre abbiano presentato insufficienze in una o più discipline. L'efficacia di queste tipologie di intervento sono verificate in itinere.

## 2. Interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi

- 2.1. Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.
- 2.2. Al termine dello scrutinio di fine anno scolastico, Il Consiglio di classe delibera:
- 2.2.1. **la promozione con lievi carenze**; a tal proposito il singolo docente riporta su un apposito modulo, che verrà consegnato alle famiglie, la motivazione e il lavoro estivo che lo studente dovrà svolgere, con studio personale svolto autonomamente, per colmare le lacune e superare le difficoltà riscontrate.
- 2.2.2. **la sospensione del giudizio assegnando debito formativo.** La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate dai docenti delle singole discipline per ciascuno alunno e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche.
- 2.3. Nelle ultime settimane di giugno e entro i primi 15 giorni di luglio, verranno attivati corsi finalizzati al recupero dei debiti formativi (anche o in prevalenza in orario pomeridiano). Per la loro organizzazione verrà individuato un monte ore a disposizione di ogni disciplina o per aree disciplinari, stabilito tenendo conto degli appositi finanziamenti ministeriali, comunque non inferiore alle 15 ore. Tali interventi possono essere organizzati anche con una articolazione diversa da quella per classe, per gruppi studenti di classi parallele, di norma composti da 5 a 15 studenti, che tenga però conto degli obiettivi disciplinari che devono essere raggiunti dagli alunni, così come previsto dal POF e dai coordinamenti disciplinari.
- 2.4. Il Collegio Docenti indica i seguenti criteri per l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di recupero:
- Risorse interne:
    - (a) Docenti della classe
    - (b) Docenti del corso
    - (c) Docenti che si rendano disponibili
    - (d) Docenti non impegnati negli Esami di Stato

- Risorse esterne:

individuare sulla base dei criteri fissati dal regolamento dell'Istituzione scolastica per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 40 del D.I. 44/2001 che verrà appositamente integrato per le specifiche attività di recupero.

- 2.5. La frequenza dei corsi finalizzati al recupero dei debiti formativi e' obbligatoria. Se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa con lettera indirizzata al Dirigente Scolastico, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche che saranno effettuate dai docenti della classe.
- 2.6. Al termine delle attività di recupero, organizzate entro il 15 luglio, anche nel caso di effettuazione del corso da parte di esterni, nei primi giorni di settembre ed entro l'inizio del nuovo anno scolastico, verranno effettuati accertamenti del superamento del debito formativo, contemporaneamente su prove concordate e comuni fra i docenti della stessa materia che in relazione alla natura delle discipline oggetto degli interventi possono prevedere prove scritte e/o orali (orali con l'assistenza di almeno tre docenti del Consiglio di classe). Tali prove saranno omogenee rispetto agli obiettivi minimi di conoscenze e competenze individuati dai coordinamenti per materia e fissati dal POF.
- 2.7. A conclusione dei suddetti interventi didattici, e dei relativi accertamenti, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale a giugno, in sede di integrazione dello scrutinio finale, alla luce delle verifiche effettuate e dei risultati conseguiti, procede alla formulazione del giudizio complessivo dello studente che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva.
- 2.8. Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale, il Consiglio di classe, procede alla pubblicazione all'albo dei voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione "ammesso" e altresì per gli studenti al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla tabella A allegata al DM n. 42 del 22 maggio 2007.
- 2.9. In caso d'esito negativo del giudizio finale, in conformità ad una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato è pubblicato all'albo del Liceo con la sola indicazione "non ammesso".
- 2.10. Per gli studenti promossi con l'indicazione di "studio individuale" il docente effettuerà la prova entro la metà di ottobre e la valutazione riportata costituirà una delle prime valutazioni del nuovo anno scolastico. Per le discipline che prevedono una prova scritta il docente somministrerà una prova adeguata a verificare la parte del programma in cui lo studente ha lacune. Nel passaggio fra biennio e triennio le prove saranno concordate fra il docente dell'anno precedente e quello dell'anno in corso.
- 2.11. Per gli studenti dell'ultimo anno di corso, candidati agli esami di Stato, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.